

Pubblicato il 12/01/2017



N.00 /2017 REG.PROV.CAU. N. /2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2016, proposto da:

presso il cui studio in Milano, via Cadore, 19, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avv. Distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 29.09.2016 n. 12016 Imm. ID 601424, notificato in data 30.09.2016, con cui è stato decretato il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rinnovo per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione, del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;


Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare fornito di fumus boni iuris, in quanto:

- ai sensi dell'articolo 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. [...]"
- sia pure per pochi giorni il ricorrente non risulta avere fruito dell'intero periodo durante il quale può essere iscritto nelle liste di collocamento, decorrente dal 1° ottobre 2015, data in cui ha presentato, presso il Centro per l'impiego di Milano, l'attestazione dello stato di disoccupazione e la dichiarazione di disponibilità al lavoro.

Ritenuto che, alla luce della documentazione depositata in giudizio, la posizione della ricorrente meriti un motivato riesame con cui l'amministrazione valuti la serietà o meno della promessa del sig. di attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di febbraio 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 2 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Primo Referendario

> L'ESTENSORE Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.